

**Dal 1 maggio 2008  
entra in vigore la norma del Contratto Nazionale  
con la nuova definizione della retribuzione oraria  
per il calcolo delle maggiorazioni per lavoro  
straordinario, notturno e festivo.**

La maggioranza delle imprese metalmeccaniche, anche a Brescia, per norma contrattuale ha calcolato fino ad aprile 2008 le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo esclusivamente sulla paga base di fatto comprensiva della percentuale minima contrattuale di cottimo.

Con l'ultimo rinnovo del contratto nazionale, oltre agli aumenti sui minimi contrattuali, è stata definita la nuova determinazione della retribuzione oraria su cui computare le percentuali di maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.

Dalla mensilità di maggio 2008 la retribuzione oraria dei lavoratori si calcola su varie voci salariali:

- **minimi del contratto nazionale,**
- **scatti di anzianità,**
- **compensi fissati a mese ( superminimi collettivi e individuali, premi fissi mensili),**
- **eventuali aumenti di merito.**

A questi importi vanno aggiunte le altre voci orarie della retribuzione quali:

- **incentivi e indennità varie**
- **il rendimento di cottimo e di concottimo.**

La contrattazione di secondo livello esercitata in questi anni a Brescia con la rivalutazione dei superminimi collettivi, il consolidamento del salario variabile e la richiesta di salario certo, viene valorizzata con l'entrata in vigore di questa clausola del contratto nazionale. Nello stesso tempo incide nel calcolo delle maggiorazioni l'anzianità di fabbrica maturata.

Per tutti i lavoratori, per i lavoratori a turni e in particolare per i settori a ciclo continuo come la siderurgia, significa un aumento salariale che, a partire dalla mensilità di maggio 2008, si aggiunge agli aumenti sui minimi contrattuali, conquistati con il rinnovo del contratto.

**La Fiom e i delegati di fabbrica sono impegnati a verificare l'esatta applicazione della norma contrattuale.**